

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. I - sentenza 26 giugno 2014 n. 1657 - Pres. D'Agostino, Est. Criscenti - Scicolone (Avv. Falzone) c. Comune di Palma di Montechiaro (Avv. Trovato) e Nicoletti e Cancialosi (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza - Professioni - Direttore dei lavori - Incarico - Revoca - Controversie in materia - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, e non in quella del Giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto la revoca dell'incarico di direttore dei lavori, conferito ad un professionista esterno all'Amministrazione, che sia intervenuta successivamente alla stipula del relativo contratto con la P.A. Infatti, il conferimento da parte di un Ente pubblico di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell'ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, e il professionista riceva direttive e istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3737 e C.G.A., sent. 6 maggio 2008, n. 390 e 31 maggio 2011, n. 402, in *LexItalia.it*, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cga_2011-05-31-2.htm. V. anche in termini, di recente, T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 23 maggio 2014, n. 1342, *ivi*, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarsiciliapa_2013-05-23-1.htm

N. 01657/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2014, proposto da:

Gaetano Scicolone, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso Eros Badalucco in Palermo, via Houel, 4;

contro

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Trovato, con domicilio eletto presso Claudio Trovato in Palermo, via delle Alpi, 52;

nei confronti di

Fabio Nicoletti, Silvana Cancialosi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 58 del 20. 02. 2014 (registro generale n. 222 del 20.02.2014) con cui il Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro ha formalmente revocato la determinazione dirigenziale n. 265 del 10/10/2014 con la quale era stato affidato all'Ing. Gaetano Scicolone l'incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico;

- della determinazione dirigenziale n. 59 del 20.02.2014 (registro generale n. 223 del 21/02/2014) del Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, avente per oggetto: affidamento incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, all'Arch. Fabio Nicoletti e Arch. Silvana Cangialosi (tecnici interni al Comune di Palma di Montechiaro);

3) della nota prot. n. 4894 del 24.02.2014 del Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro avente per oggetto: revoca incarico determina dirigenziale n. 265/2012;

4) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma di Montechiaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2014 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto preliminarmente che sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare;

Premesso che è stata sottoposta alle parti d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la questione della giurisdizione del giudice adito;

Rilevato che nell'odierna controversia il ricorrente contesta, impugnando tutti gli atti in epigrafe indicati, la legittimità della revoca dell'incarico di progettazione e direzione di lavori pubblici a lui conferito nel 2012 dal Comune di Palma di Montechiaro, nonché l'affidamento dello stesso a dei professionisti interni;

Ritenuto che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. sentt. 3 luglio 2006 n. 15199, 3 gennaio 2007 n. 4 ed ancora, di recente, 19 novembre 2012, n. 20222), condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. V, 12 giugno 2009, n. 3737) e dal C.G.A. (cfr. sent. 6 maggio 2008, n. 390 e 31 maggio 2011, n. 402), "... il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell'ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, e il professionista riceva direttive e istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario" (in termini, di recente, Tar Palermo, II, 23 maggio 2014, n. 1342);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.;

Ritenuto che, in ragione della natura della presente decisione, le spese processuali possono essere interamente compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica il giudice ordinario, quale giudice munito di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26/06/2014.



*** Inizio pagina**